

Milano, 4 luglio 2018

Prot. n. 2369/18

Circolare n. 203/18

Alla cortese attenzione dei

Sindaci

Assessori all'Urbanistica

Assessori Ambiente

Responsabili di settore

Organi di Anci Lombardia

Oggetto: Approvazione definitiva della disapplicazione temporanea del regolamento regionale sull'invarianza idraulica. Nota informativa

A seguito delle richieste inoltrate da Anci Lombardia presso l'Assessorato al Territorio e formalizzate durante i lavori della Commissione consigliare competente, informiamo i Comuni che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 248 del 28/6/2018, ha modificato il regolamento regionale 7/2017 sull'invarianza idraulica e idrologica, introducendo una disapplicazione temporanea del regolamento stesso per alcune fattispecie di interventi.

Nel dettaglio, la Giunta ha introdotto il **comma 3 bis all'art. 17**, (vedi documento allegato) che recita quanto segue:

"Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))", per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c)."

A seguito di un confronto tecnico con gli uffici regionali competenti, abbiamo condiviso la presente nota informativa con l'obiettivo di esplicitare le casistiche che potranno essere differite per un periodo di 9 mesi. La Regione Lombardia procederà a sua volta con comunicazioni e/o strumenti informativi dedicati sull'applicazione del regolamento regionale 7/2017

Nello specifico, non sono tenuti all'applicazione del regolamento regionale 7/2017 gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata sia presentata in una data tra il 27/5/2018 e il 3/4/2019 (9 mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL della citata DGR):

- **Ampliamento** [così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 380/2001];

- **Ristrutturazione edilizia** [così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, limitatamente ai casi indicati nell'art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e pertanto ai casi in cui sia prevista la "demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente"];
- **Ristrutturazione urbanistica** [così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001].

A partire dal 4/4/2019, tali interventi sono nuovamente sottoposti all'obbligo di applicazione del regolamento.

La disapplicazione **non riguarda** gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali il regolamento regionale 7/2017 è applicato a partire dal 28 maggio 2018:

- **Nuova costruzione** [così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, con l'esclusione della fattispecie di ampliamento di cui sopra];
- **Nuove infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi**, nonché il riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio (per riassetto e adeguamento si intendono gli interventi volti alla sostituzione dell'esistente infrastruttura viaria o sua pertinenza o parcheggio; sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria);
- **Pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta**, così come definiti dall'art. 6, comma 1, lettera e-ter) del DPR 380/2001, qualora tali interventi riducano la permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione (unica tipologia di interventi rientranti nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1 del DPR 380/2001 che sono tenuti all'applicazione del regolamento regionale 7/2017).

Per maggiore chiarezza si specifica che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 380/2001.

Le scadenze relative agli adempimenti in capo ai Comuni **non sono oggetto di proroga né di disapplicazione**. Pertanto:

- i Comuni ricadenti nella aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti:
- alla redazione (e approvazione) del **documento semplificato del rischio idraulico comunale** entro il 28 agosto 2018 (9 mesi dalla data successiva alla pubblicazione sul BURL del R.R. 7/2017); possono non redigere tale documento solo se entro la medesima data hanno redatto (e approvato) lo **studio comunale di gestione del rischio idraulico**;
- all'adeguamento del proprio **PGT** alla L.R. 12/2005 e al R.R. 7/2017, anche attraverso l'uso degli esiti dello **studio comunale di gestione del rischio idraulico**, nei tempi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 31/2014.

Pertanto, qualora un Comune ricadente in area ad alta o media criticità idraulica scelga di redigere, entro il 28 agosto 2018, il **documento semplificato del rischio idraulico comunale**, sarà poi tenuto comunque a redigere anche lo **studio comunale di gestione del rischio idraulico** in un termine congruo con il recepimento degli esiti dello studio stesso nella variante al PGT effettuata ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 31/2014;

- i Comuni ricadenti nella aree a bassa criticità idraulica sono tenuti:
- alla redazione (e approvazione) del **documento semplificato del rischio idraulico comunale** entro il 28 agosto 2018 (9 mesi dalla data successiva alla pubblicazione sul BURL del R.R. 7/2017);
- all'adeguamento del proprio **PGT** alla L.R. 12/2005 e al R.R. 7/2017, anche attraverso l'uso degli esiti del **documento semplificato del rischio idraulico comunale**, nei tempi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 31/2014.

Tali comuni hanno inoltre facoltà di redigere lo **studio comunale di gestione del rischio idraulico**, qualora lo reputino necessario in relazione alle criticità idrauliche specifiche del proprio territorio.

Cordiali saluti.

Rinaldo Redaelli Segretario Generale Vicario

di Anci Lombardia



[SUP27_03-07-2018 \(1\).pdf](#)